Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — Roma — Mercoledì 23 Luglio — Numero 171

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

ERRATA-CORRIGE.

Nella pubblicazione della tabella annessa al R. decreto 23 febbraio ultimo, n. 83 (vedi *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo decorso, n. 73) si riscontrarono alcuni errori che vengono corretti come appresso:

Nell' Istituto tecnico di Alessandria - leggasi *due* cattedre di matematiche, invece di *una*;

Nell'Istituto tecnico di Roma - leggasi *due* cattedre di computisteria e ragioneria, invece di *una*;

Nell'Istituto tecnico di Savona - leggasi *una* cattedra di lingua francese, invece di *due*.

Il Numero **281** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto del 23 giugno 1897, n. 236;

Visto l'articolo 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181, il quale dispone che gli articoli della legge stessa sono sostituiti od aggiunti al testo unico predetto, per formare il nuovo testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, annesso al presente decreto, e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

NUOVO TESTO UNICO delle leggi per la riscossione delle imposte dirette

TITOLO I.

Degli esattori comunali e consorziali

Art. 1.

Art. 1, legge 20 aprile 1871.

La riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta dagli esattori comunali, a' termini della presente legge.

Art. 2.

Art. 2, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 2 aprile 1882.

I Comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in consorzio fra di loro.

I consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Su proposta del prefetto, sentiti i Consigli comunali, e col parere favorevole del Consiglio provinciale, possono per decreto Reale riunirsi in consorzio più Comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale.

I consorzi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei Comuni associati sotto la presidenza del sindaco del Comune capoluogo di mandamento o di distretto, ovvero del Comune più popoloso tra gli associati.

Art. 3.

Art. 3, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, leggi 14 aprile 1892 e 21 gennaio 1897 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'esattore comunale o consorziale è retribuito dal Comune o dai consorzi dei Comuni mediante aggio, che in niun caso può superare la misura del 6 per cento.

La durata del contratto esattoriale è, per regola, di 10 anni.

Per le esattorie, alle quali è richiesta una cauzione in somma superiore a L. 500,000, il contratto può essere rescisso alla scadenza del primo quinquennio per denuncia di una delle parti contraenti. La denuncia deve essere notificata all'altra parte, a pena di decadenza dal diritto di chiedere la rescissione, non più tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio.

La deliberazione, con la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale dichiara di voler rescindere il contratto alla scadenza del primo quinquennio, deve essere approvata dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica.

Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione della rappresentanza consorziale, quando quello o questa trovi conveniente codesta nomina.

Può infine esser confermato in carica per un decennio o per un quinquennio, alle stesse condizioni od a quelle che saranno fissate dal consorzio o dal Comune, senza aprire concorso per terna o per asta, purchè le condizioni del contratto non sieno per nessun rispetto più onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente.

La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta, o conferirsi l'esattoria sopra terna o per conferma, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

Nel caso di nomina sopra terna, o per conferma, la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il 3 per cento, salvo il disposto dell'articolo 12.

Il contratto deve, in ogni caso, riportare l'approvazione del prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun Comune.

Art. 4.

Art. 4, legge 20 aprile 1871.

I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal Ministro delle Finanze, di concerto con quello dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato.

Le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 5.

Art. 5, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte, e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli.

La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dall'agente delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso.

L'esattore riscuote inoltre col medesimo aggio stabilito per l'imposta principale:

a) le sovrimposte, le tasse e i contributi a favore dei consorzi speciali e degli altri Enti, che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore, con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette;

b) le altre tasse ed entrate patrimoniali dei Comuni e dei consorzi comunali, in conformità delle leggi vigenti, o di quelle che venissero promulgate durante il contratto esattoriale, quando tale metodo di esazione sia imposto a Comuni o consorzi con decreto motivato del prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, per una o più tasse o entrate determinate.

Per tutte queste entrate, tasse e sovrimposte, l'esattore risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito dal contratto esattoriale.

Art. 6.

Art. 6, legge 20 aprile 1871.

Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, nel caso di nomina per concorso ad asta pubblica, l'intendente di finanza fa pubblicare nel Comune o nei Comuni associati, e nel capoluogo della provincia, gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, prefiggendo un termine non minore di venti giorni, e non maggiore di tre mesi, per la presentazione delle offerte.

Art. 7.

Art. 7, legge 20 aprile 1871.

Gli avvisi indicano il Comune o i Comuni di cui si vuole appaltare l'esattoria, il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta; l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte con deposito in danaro o in rendita pubblica dello Stato al corso di borsa, corrispondente al 2 per cento della somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'esattore sotto l'osservanza della presente legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'agente delle imposte e presso le segreterie comunali.

La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta è annunziata negli avvisi d'asta.

Art. 8.

Art. 8, legge 20 aprile 1871.

L'asta è tenuta dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, con l'assistenza di un delegato governativo.

Art. 9.

Art. 9, legge 20 aprile 1871.

L'esattoria si aggiudica dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, a quello fra i concorrenti che ha offerto sull'aggio maggiore ribasso.

Art. 10.

Art. 10, legge 20 aprile 1871.

L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il Comune, e, nel caso di consorzio, i singoli Comuni, rimangono obbligati quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 11.

Art. 11, legge 20 aprile 1871.

Quando manchino le offerte, o quando, per non esservi almeno due concorrenti, non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui

l'asta rimase deserta, da notificarsi coi pubblici avvisi, con gli stessi modi e con le stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

Il prefetto, dietro richiesta del Comune o del consorzio, dove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo quanto nell'articolo 6.

Art. 12.

Art. 12, legge 20 aprile 1871.

Quando riesca inutile il secondo esperimento, si procede alla nomina dell'esattore sopra terna, com'è disposto dall'articolo 3; la nomina però può essere fatta anche per un tempo minore di dieci anni, e la misura massima dell'aggio oltrepassare il tre per cento.

Art. 13.

Art. 13, legge 20 aprile 1871 — Art. 2, legge 30 dicembre 1876 — Art. 1, legge 12 giugno 1902.

Le il Comune o consorzio non provvede nel senso prescritto dal Regolamento alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede d'ufficio per un anno.

Se entro questo anno il Comune o consorzio non provvede, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ha facoltà di provvedere d'ufficio per il tempo che rimane a compiere il quinquennio od anche il decennio in corso, per tutti gli effetti di questa legge e con l'aggio, che a carico del Comune o del consorzio il prefetto stesso avrà determinato, nei limiti di cui nel primo comma dell'articolo 3.

In questo caso il prefetto avrà anche la facoltà, sentita la Giunta provinciale amministrativa, di riunire in uno o più consorzi quei Comuni pei quali debba provvedere.

Art. 14.

Art. 14, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Non possono essere esattori:

1. i membri del Parlamento e quelli della Giunta provinciale amministrativa;

2. i pubblici impiegati in attività di servizio, sotto pena di decadenza dall'impiego;

3. i ministri dei culti;

4. i consiglieri e gli impiegati della provincia, del Comune, del consorzio, pel quale funziona l'esattoria o col quale essa ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'amministrazione, non ne abbiano reso i conti;

5. i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta provinciale amministrativa, della Giunta municipale, della rappresentanza consorziale, o coi segretari comunali dei Comuni interessati;

6. coloro che in precedenti gestioni col Comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge;

7. coloro che sono in lite col Comune in dipendenza di precedente gestione;

8. coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato intieramente i loro creditori;

9. i condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, ed i condannati a qualsiasi altra pena, eccetto l'arresto non superiore a cinque giorni e l'ammenda non superiore a lire cinquanta nel loro massimo, per furto, per falsità, per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode, per prevaricazione od altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15.

Art. 15, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con l'esattore non possono essere chiamati a far parte della Giunta provinciale amministrativa, delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei Comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'articolo 14, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, sopra istanza dei Comuni interessati od anche d'ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra, la rescissione del contratto avanti l'Autorità giudiziaria.

Art. 16.

Art. 16, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Entro un mese dalla nomina e prima di entrare in ufficio, l'esattore presta una cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garentiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili. Il valore complessivo della cauzione deve corrispondere all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali riscuotibili per ruoli, nonchè, per le altre riscossioni e servizi di cassa, alla somma che verrà determinata dalle rappresentanze comunali o consorziali e dagli altri Enti interessati nell'esattoria.

Per l'adempimento degli obblighi del contratto, l'esattore, oltre che con la cauzione, risponde con tutti i suoi beni, applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui è soggetta la cauzione.

Art. 17.

Art. 17, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di terze persone, ma sempre nei modi stabiliti nell'articolo precedente.

La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario ed il valore degli stabili che può essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore ed i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività inscritte.

I titoli pubblici si valutano al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e vengono ammessi per 9 decimi del detto valore.

Art. 18.

Art. 18, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente dalla competente Autorità amministrativa, ovvero se nel corso del contratto viene ad essere, per qualunque causa diminuita di valore, l'esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta giorni nel secondo dalla notificazione della insufficienza o diminuzione. Questo termine può essere per giusti motivi prorogato rispettivamente di quindici o di trenta giorni dal prefetto, sentiti l'intendente di finanza ed il ricevitore provinciale.

Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'esattoria a carico dell'esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, e risponde delle spese e dei danni.

Nel caso di ritardo, oltre il termine stabilito o prorogato, a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione a causa di vendita eseguita o promossa della medesima, il prefetto dichiara immediatamente decaduto l'esattore.

Se l'insufficienza della cauzione dipende da altra causa, è in facoltà del prefetto di dichiarare decaduto l'esattore o di nominargli un sorvegliante, accordandogli un nuovo termine di sessanta giorni per l'integrazione della cauzione. Trascorso inutilmente questo termine, il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore.

Se alcuno dei cespiti dati in riscossione all'esattore aumenti o diminuisca in misura superiore al decimo della somma che fu tenuta a calcolo per ristabilire la relativa tangente di cauzione, l'esattore avrà il dovere di completare la cauzione, o il diritto di

ottenerne la corrispondente riduzione, quante volte l'aumento o la diminuzione del cespite abbia, a giudizio del prefetto, carattere permanente.

Art. 19.

Art. 19, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

La cauzione è accettata dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale; spetta al prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, riconoscerne l'idoneità. La relativa decisione del prefetto è provvedimento definitivo.

Art. 20.

Art. 20, legge 20 aprile 1871.

Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, al contratto definitivo sono a carico dell'esattore.

Art. 21.

Art. 21, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del mandamento o nel capoluogo del Comune che ha maggiore popolazione.

L'ufficio esattoriale deve rimanere aperto nei giorni e nelle ore che verranno prescritti nei relativi Regolamenti comunali o consorziali, e resi noti al pubblico.

Art. 22.

Art. 22, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dal prefetto, i quali sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiono le funzioni, ed ai quali l'esattore può delegare la propria rappresentanza verso gli Enti interessati.

Non possono essere collettori coloro che non possono essere esattori.

TITOLO II.

Della riscossione

Art. 23.

Art. 23, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 2 aprile 1882.

Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche seguenti:

10 febbraio — 10 aprile — 10 giugno — 10 agosto — 10 ottobre — 10 dicembre.

Art. 24.

Art. 24, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Nella prima metà di gennaio i sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutorî dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi è intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi ai termini del n. 3 dell'articolo 1205 del Codice civile, e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo.

Art. 25.

Art. 25, legge 20 aprile 1871 — Art. 2, legge 14 aprile 1892 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Inoltre gli esattori dovranno, non più tardi della seconda metà di gennaio, notificare a ciascun contribuente, nei modi che saranno stabiliti dal Regolamento, una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al Comune, nonchè la quota percentuale per ogni lira di imposta, rispetto allo Stato, alla Provincia, al Comune.

Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la multa a favore dell'esattore non sarà applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella.

Art. 26.

Art. 26, legge 20 aprile 1871.

In uno degli otto giorni successivi alla scadenza delle rate, l'esattore, od uno dei collettori di cui è parola all'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di Comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto.

Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta.

Art. 27.

Art. 27, legge 20 aprile 1871.

Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata di imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito. Tali multe cedono a beneficio dell'esattore.

Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa, ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto loro è prescritto nell'articolo 26.

Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico scadute designate dal Ministro delle Finanze, e quelle anche non scadute, che fossero designate per legge.

Art. 28.

Art. 28, legge 20 aprile 1871.

Dei pagamenti fatti l'esattore rilascia quietanza al contribuente staccandola da apposito registro a matrice.

Art. 29.

Art. 29, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

I contribuenti potranno pagare le imposte con vaglia o cartolina-vaglia intestata all'esattore, rimanendo però responsabili di tutte le somme che non gli fossero regolarmente ed in tempo debito pervenute.

L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Le imposte che non eccedono le lire cinque all'anno potranno essere pagate in una sola volta, sin dalla scadenza della prima rata, senza ulteriore responsabilità del contribuente che provi il pagamento.

Art. 30.

Art. 30, legge 20 aprile 1871.

I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate s'intendono sempre fatti in isconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene stabilite dal Codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse.

Art. 31.

Art. 31, legge 20 aprile 1871.

Ai morosi al pagamento l'esattore intima, per mezzo del messo, un avviso speciale che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate alla casa del Comune, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso.

L'esattore non può agire contro i contribuenti morosi se non abbia adempiuto all'obbligo come sopra impostogli, e non siano trascorsi i cinque giorni sopra detti, sotto pena di nullità e della rifusione delle spese e dei danni.

Art. 32.

Art. 32, legge 20 aprile 1871.

Le scadenze delle tasse comunali sono stabilite nelle leggi e nei Regolamenti relativi.

Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

TITOLO III.

Dell'esecuzione sui mobili e sugl'immobili

—

CAPITOLO I.

Della esecuzione sui mobili

—

Art. 33.

Art. 33, legge 20 aprile 1871.

Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'esattore procede, per mezzo dei suoi messi, al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno, ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge, e con diritto al compenso, per le spese di cui all'articolo 69, dall'esattore del rispettivo Comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore.

Art. 34.

Art. 34, legge 20 aprile 1871.

L'atto di pignoramento, redatto dal messo in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità, e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'articolo 38, si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto d'oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e l'estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dal messo e dal depositario.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, od alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non è nel Comune, la copia si rimette per conto del debitore al sindaco.

Art. 35.

Art. 35, legge 20 aprile 1871.

Dell'avvenuto pignoramento il messo dà notizia immediata al sindaco trasmettendogli copia dell'atto. Appiè dell'atto di pignoramento sarà inscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

I messi che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti dal sindaco con multa di lire 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione.

Art. 36.

Art. 36, legge 20 aprile 1871.

L'esattore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'esattore, e, non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'esattore.

Art. 37.

Art. 37, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 21 gennaio 1897 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi, e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'esattore però può valersi del messo per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

L'esattore ha bensì la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo prima di passare all'esecuzione degli immobili.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dal messo, mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza della espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.

Le agenzie delle imposte hanno l'obbligo di indicare nei verbali della prima esecuzione infruttuosa o insufficiente, che sono loro trasmessi dagli esattori e che devono a questi restituire, tutti i titoli che alle imposte medesime si riferiscono, nonchè di fornire agli esattori copia autentica dei titoli stessi nei soli casi di dichiarazioni negative dei terzi debitori, o di contumacia o d'irreperibilità dei medesimi.

L'esattore non è tenuto a procedere a pignoramento presso il terzo irreperibile quando il credito non sia garantito da ipoteca.

Nel caso che il credito sia garantito da ipoteca, l'esattore, ottenuta la sentenza di aggiudicazione contro il terzo irreperibile, acquista il diritto di essere rimborsato dell'imposta, mediante cessione degli effetti della sentenza stessa a favore dell'Erario da farsi dalla cancelleria dell'Autorità giudiziaria che emise la sentenza di assegnazione.

Art. 38.

Art. 38, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui all'articolo 34, senza che sia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

L'incanto si notifica al pubblico a cura dell'esattore, con avviso da affiggersi, per mezzo del messo esattoriale, alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita.

L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da vendersi.

Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deperimento od occorra una dispendiosa conservazione, l'esattore, previa autorizzazione del pretore, o del giudice conciliatore nei Comuni che non sono sede di pretura, può abbreviare i termini suddetti, ed anche procedere alla vendita nello stesso giorno nel quale segue il pignoramento, purchè vi sia l'intervallo di non meno di due ore dalla pubblicazione dell'avviso relativo.

Art. 39.

Art. 39, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.

Per tale ufficio il segretario comunale è retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel Regolamento.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte sieno inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

L'esattore non può mai rendersi deliberatario.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'esattore come danaro per il solo valore intrinseco.

Art. 40.

Art. 40, legge 20 aprile 1871.

Seguita la vendita dei mobili, gli atti originari della vendita e la somma ricavata si depositano entro 3 giorni presso il cancelliere della pretura.

La distribuzione del prezzo tra l'esattore ed i creditori opponenti si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II, del Codice di procedura civile.

Però il pretore ordina immediatamente il pagamento all'esattore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi siano creditori privilegiati prevalenti e di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.

Art. 41.

Art. 41, legge 20 aprile 1871.

Ove l'esattore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del debito d'imposta, degli accessori e delle spese, nel termine di 15 giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti, il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate nei modi di legge.

Art. 42.

Art. 42, legge 20 aprile 1871.

Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione, l'esattore può esercitare tutti i diritti competenti al contribuente locatore. Può anche procedere direttamente con le norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato e colpiti dal privilegio stabilito dall'articolo 1962 del Codice civile.

CAPITOLO II.

Della esecuzione sugli immobili.

Art. 43.

Art. 43, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 2 aprile 1882 — Art. 1, legge 21 gennaio 1897 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'esattore non può procedere alla esecuzione sugl'immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente l'esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza nel Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'imposta è dovuta.

All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune; ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, con le norme dettate nel capoverso dell'articolo 33.

L'esattore, per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente, ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella inscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

Agli effetti del presente articolo, si considera come anno in corso, anche nel caso di aggiudicazione all'asta pubblica, quello in cui avvenne il passaggio della proprietà o del possesso.

Art. 44.

Art. 44, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, leggi 14 aprile 1892 e 21 gennaio 1897.

L'avviso per la vendita degli immobili contiene:

il nome, cognome e la paternità del debitore;

la descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualità e confini; le indicazioni catastali, l'estensione, il valore censuario o la rendita;

il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

e inoltre il giorno, l'ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente siano per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.

L'intervallo fra il primo e secondo esperimento deve essere di dieci giorni e quello tra il secondo ed il terzo deve essere di sessanta giorni.

Art. 45.

Art. 45, legge 20 aprile 1871.

L'avviso d'asta è trascritto gratuitamente nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, ed è depositato, insieme con gli atti comprovanti l'insufficienza dell'esecuzione sui beni mobili, nella cancelleria della pretura del mandamento, nel quale sono situati gli immobili da vendersi.

Art. 46.

Art. 46, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Dopo la trascrizione e il deposito, di cui al precedente articolo, e almeno venti giorni prima di quello fissato per l'incanto, l'avviso è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia; ed è affisso, per mezzo del messo esattoriale, alla porta esterna della pretura, a quella della casa del Comune nel cui territorio sono situati gl'immobili, e a quella della casa comunale del rispettivo capoluogo del circondario e della provincia.

Art. 47.

Art. 47, legge 20 aprile 1871.

Sopra domanda, anche soltanto verbale, dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati: ed il conservatore delle ipoteche gli rilascia, pure da lui firmato in carta libera o senza spesa, l'elenco dei creditori che dai registri risultano avere inscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'ufficio delle ipoteche.

Art. 48.

Art. 48, legge 20 aprile 1871.

L'avviso d'asta deve essere notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore ed ai creditori aventi ipoteca sugl'immobili da vendersi. All'uopo, l'esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'articolo 47, la data dei quali non deve precedere di più che dieci giorni la data dell'avviso d'asta.

La notificazione dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel Comune dell'esattoria, si fa per mezzo del messo dell'esattore creditore: quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati fuori del detto Comune, la notificazione si fa dai rispettivi esattori locali per mezzo dei loro messi dietro richiesta dell'esattore creditore.

Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel Regno, la notificazione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo al sindaco del Comune nel quale è dovuta l'imposta.

Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del numero 2 dell'articolo 1987 del Codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto.

L'inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, come dall'articolo 46, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati inscritti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco.

Art. 49.

Art. 49, legge 20 aprile 1871.

Dalla data della trascrizione dell'avviso d'asta, il debitore non può alienare nè i beni nè i frutti; e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè, sull'istanza dell'esattore, il pretore reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

Art. 50.

Art. 50, legge 20 aprile 1871.

Nel giorno dell'incanto e prima dell'ora stabilita pel medesimo, l'esattore deposita nella cancelleria della pretura gli elenchi censuario e ipotecario di cui agli articoli 47 e 48, la prova delle affissioni dell'avviso d'asta prescritto dall'articolo 44, un esemplare del giornale nel quale l'avviso venne inserito a norma dell'istesso articolo, e la prova delle notificazioni prescritte dall'articolo 48.

Art. 51.

Art. 51, legge 20 aprile 1871.

Il pretore presiede l'asta assistito dal cancelliere.

L'atto d'asta indica le offerte ed il nome degli oblatori.

Le offerte ed il deliberamento non possono farsi a un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

L'atto d'asta è redatto dal pretore assistito dal cancelliere e con l'intervento dell'esattore, ed è firmato da tutti gl'intervenuti.

Art. 52.

Art. 52, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intero prezzo, e salvi gli effetti dell'articolo 57.

Se l'espropriazione è promossa per debito d'imposta gravante l'immobile espropriato, questo è venduto come libero, e il deliberamento ne trasferisce la proprietà piena.

Il deliberatario dovrà sborsare l'intero prezzo non più tardi di tre giorni dopo il deliberamento. Non effettuando il pagamento entro tale termine, l'immobile sarà posto a nuovo incanto a di lui rischio e spesa, e con la medesima procedura, in base al prezzo di aggiudicazione.

Art. 53.

Art. 53, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, leggi 14 aprile 1892 e 21 gennaio 1897.

Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il pretore, con decreto, dichiara che si procederà al secondo esperimento, nel giorno definito a quest'uopo dall'avviso d'asta, e col ribasso di un terzo sul prezzo indicato nel secondo capoverso dall'articolo 51.

Art. 54.

Art. 54, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, leggi 30 dicembre 1876, 2 aprile 1882, 14 aprile 1892, 21 gennaio 1897 e 19 giugno 1902.

Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore, con apposito decreto, ordina che si proceda nel giorno prefisso a quest'uopo dall'avviso d'asta al terzo esperimento col ribasso di due terzi sul prezzo indicato nell'articolo 51.

Però non potrà farsi luogo a quest'ultimo esperimento se non quando l'esattore ne abbia ottenuto l'esplicito consenso dall'intendente di finanza; in mancanza di tale consenso, l'esattore avrà diritto a rimborso del suo credito per imposte e sovraimposte a titolo di inesigibilità, giusta le vigenti disposizioni.

Il deposito per adire agli incanti successivi al primo, rimane sempre uguale a quello determinato nel primo incanto, a norma dell'articolo 51.

Non presentandosi oblatori al terzo esperimento l'immobile è devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte e sovraimposte e per diritti di cancelleria, da non oltrepassare però un terzo del prezzo indicato dal precedente articolo 51, e salvo le disposizioni contenute nell'articolo 87 per il caso che l'esecuzione risulti insufficiente.

La detta somma, che andrà prima a sconto delle imposte e sovrimposte, sarà pagata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

L'esattore non può essere mai deliberatario.

Art. 55.

Art. 55, legge 20 aprile 1871.

Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel Comune dell'esattoria supera il credito dell'esattore, compreso le spese di esecuzione e le multe, l'eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari inscritti, o creditori chirografari opponenti: qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella Cassa dei depositi e prestiti, per essere aggiudicata agli aventi diritto.

Art. 56.

Art. 56, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 2 aprile 1882.

Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel Comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del Comune della esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita o quello per cui restò il fondo devoluto, si depositano nella Cassa dei depositi e prestiti, e l'esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente Autorità giudiziaria.

Art. 57.

Art. 57, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 2 aprile 1882 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

È ammesso il riscatto dei beni immobili, di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 53 e 54, ad istanza del debitore espropriato, del direttario, e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Colui che ha il dominio diretto o la nuda proprietà, e non abbia avuto notifica dell'avviso d'asta, per mancanza d'inscrizione in catasto del suo diritto, potrà richiedere il riscatto, qualunque sia stato il prezzo di deliberamento.

È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa, o opponenti, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato.

Per effetto del riscatto da chiunque chiesto, l'immobile ritorna all'espropriato, coi medesimi diritti ed oneri che gli spettavano anteriormente, e colui, che abbia esperimentato il riscatto, subentra, per la somma sborsata, nel privilegio dello Stato sopra lo immobile.

L'esercizio del diritto di riscatto deve farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento mediante domanda presentata al pretore.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura, o dell'ammontare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 per cento, oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto, o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.

Il pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.

Non è ammesso il riscatto dei beni costituenti la cauzione degli esattori e dei ricevitori provinciali.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni all'esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili

—

Art. 58.

Art. 58, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimposte, sono applicabili anche alle tasse dirette ed ai contributi a favore di provincie, di Comuni o di altri Enti morali autorizzati da legge ad imporli.

Gli esattori delle tasse e dei contributi degli Enti morali saranno parificati agli esattori comunali, e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge.

Quando essi si trovino nella necessità di agire esecutivamente contro contribuenti domiciliati fuori della sede dell'Ente, hanno il diritto di rivolgersi all'esattore delle imposte del luogo dove il

contribuente ha il suo domicilio o richiederlo della sua cooperazione, conforme agli articoli 33 e 43 della legge, e ciò anche per imposte arretrate. In tal caso, all'esattore delegante competerà soltanto la multa di mora e l'esattore delegato avrà diritto, oltre che al compenso per le spese degli atti esecutivi, anche all'aggio di esazione.

La devoluzione di cui all'articolo 54 si fa in tali casi alla provincia, al Comune, al consorzio, all'Ente pel quale si è agito.

Art. 59.

Art. 59, legge 20 aprile 1871.

L'esattore per l'esecuzione non può valersi di messi che non siano stati approvati dalla Giunta municipale o dalla rappresentanza consorziale, e autorizzati dal procuratore del Re.

Art. 60.

Art. 60, legge 20 aprile 1871.

L'esattore può farsi rappresentare davanti al pretore, semprechè gli occorra, col mezzo di uno dei suoi messi sovra indicati, senza bisogno di procura.

Art. 61.

Art. 61, legge 20 aprile 1871.

L'esecuzione sopra i mobili o gl'immobili posti fuori del Comune dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetti agli esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro esattoria.

Art. 62.

Art. 62, legge 20 aprile 1871.

Se per parte del debitore, o di altri, si fa o si può temere resistenza agli atti esecutivi, il messo può richiedere l'assistenza della forza pubblica per mezzo del sindaco.

Art. 63.

Art. 63, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Chiunque, pretendendo aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati o degli immobili posti in vendita, voglia opporsi alla vendita e proporre la separazione, a suo favore, di quanto gli spetta, deve citare l'esattore davanti al pretore.

Il pretore provvederà in conformità dell'articolo 647 del Codice di procedura civile.

Se il messo esattoriale desiste dagli atti esecutivi di fronte ad un'opposizione di terzi non suffragata da atto autentico o autenticato ovvero da sentenza anteriore alla pubblicazione del ruolo, non può l'esattore aver diritto al rimborso di cui all'articolo 87.

Art. 64.

Art. 64, legge 20 aprile 1871.

I creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita, senza sospenderla. Essi si uniformeranno alle disposizioni dell'articolo 646 del Codice di procedura civile.

Art. 65.

Art. 65, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, leggi 2 aprile 1882 e 21 gennaio 1897.

Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento e sopra immobili con la trascrizione dell'avviso d'asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

Ove l'esattore trovi che i beni mobili od immobili sono già colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili, potrà o procedere sopra i frutti naturali e civili del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento d'imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi, ovvero intimare al creditore che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto che paghi l'imposta. Ed ove il creditore non adempia alla ingiunzione, l'esattore resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già iniziati e li continuerà con le forme e con le norme della presente legge.

Agli effetti della distribuzione del prezzo degl'immobili espropriati deve considerarsi per anno in corso, di cui all'articolo 1962 del Codice civile, quello nel quale avviene la trascrizione dell'avviso d'asta dell'esattore, od, in mancanza dell'avviso d'asta, della trascrizione della sentenza di vendita.

Art. 66.

Art. 66, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'incaricato dell'esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese, quando il debitore od un terzo, prima che sia eseguita la vendita, faccia il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessorî di spese e multe e l'esibizione della quietanza rilasciata dall'esattore.

Non è ammessa, per la sospensione degli atti esecutivi, altra eccezione che quella di pagamento, nè altra prova di pagamento che la quietanza dell'esattore.

Nel caso che il pagamento dell'intero debito del contribuente sia eseguito dopo la trascrizione dell'avviso d'asta, l'esattore deve notificare l'avvenuto abbandono degli atti al conservatore delle ipoteche, per mezzo del proprio messo o del messo dell'esattoria, nel cui distretto trovasi l'ufficio delle ipoteche. Il conservatore, ricevuta tale notificazione, eseguirà le conseguenti annotazioni a margine.

Art. 67.

Art. 67, legge 20 aprile 1871.

Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente paga all'esattore lire cinque, indicando il nome del contribuente e il proprio domicilio, e l'esattore deve con lettera raccomandata spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni.

Quando poi risulti dall'elenco censuario, di cui all'articolo 47, che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, deve l'esattore notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso, e ciò nel modo tracciato dall'articolo 48 e senza correspettivo.

Art. 68.

Art. 68, legge 20 aprile 1871.

Una copia degli atti d'incanto, autenticata dal segretario comunale pei mobili, e dal cancelliere della pretura per gli immobili si trasmette entro dieci giorni dalla vendita all'agenzia delle imposte.

Art. 69.

Art. 69, legge 20 aprile 1871 — Art. 2, legge 30 dicembre 1876 — Art. 1, legge 2 aprile 1882.

Le spese di esecuzione regolate dalla legge sono a carico dei contribuenti morosi, e sono percette dall'esattore in misura graduale su di ogni debito, giusta una tabella da pubblicarsi dal Ministro delle Finanze, col Regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 70.

Art. 70, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Tutte le tasse ed i diritti per gli atti giudiziari, che occorressero in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo, tanto per imposte erariali quanto per imposte provinciali e comunali, saranno ridotti a metà, e verrannno prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

L'esattore dovrà però anticipare agli uscieri i diritti di trasferta.

Art. 71.

Art. 71, legge 20 aprile 1871 — Art. 2, legge 30 dicembre 1876 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Dopo due anni dalla scadenza del contratto di esattoria, cessano i privilegî fiscali dell'esattore. I suoi residui crediti, tras-

corso il detto termine, diventano privati e sono perciò soggetti alla prescrizione di trent'anni.

Art. 72.

Art. 72, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'agente delle imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette all'intendente di finanza.

Questi lo invia col suo parere al prefetto, il quale decide nel termine di giorni venti.

Gli atti esecutivi non possono essere sospesi, se non in forza di ordinanza motivata dal prefetto.

Art. 73.

Art. 73, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Alle parti, che si ritenessero lese dagli atti esecutivi dell'esattore, è aperto inoltre l'adito a provvedersi davanti all'Autorità giudiziaria contro l'esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese.

Di tali danni e spese l'esattore risponde anche con la cauzione prestata, salvo sempre la prevalenza dei diritti spettanti agli Enti interessati nell'esattoria.

La domanda di risarcimento non può proporsi in linea di incidente del procedimento esecutivo, ma deve essere proposta in linea principale in giudizio di cognizione, dopo il compimento dell'esecuzione.

Art. 74.

Art. 74, legge 20 aprile 1871.

L'esattore è considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali agli abusi che esso commettesse nella riscossione delle imposte e negli atti esecutivi.

TITOLO IV.

Dei ricevitori provinciali

Art. 75.

Art. 75, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Nel capoluogo di ogni provincia vi è un ricevitore provinciale, il quale, a tutto suo rischio e pericolo e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, riscuote dagli esattori comunali le somme dovute allo Stato ed alla provincia.

La consegna del riassunto dei ruoli esecutivi firmati dal prefetto, e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intiero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Deve adempiere senz'altro correspettivo l'ufficio di cassiere della provincia, quando vi sia nominato dalla Deputazione provinciale.

Il ricevitore provinciale riscuote altresì le entrate patrimoniali della provincia con lo stesso aggio pattuito per le altre riscossioni e ne risponde con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito nel contratto, nei casi previsti dal comma lettera *b* dell'articolo 5.

Art. 76.

Art. 76, legge 20 aprile 1871.

Il ricevitore provinciale è retribuito ad aggio dalla provincia.

Art. 77.

Art. 77, legge 20 aprile 1871.

Il ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e con le stesse forme e condizioni degli esattori comunali.

L'asta è presieduta dal prefetto; l'aggiudicazione si fa dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Non riuscendo l'incanto, od essendo deliberata dal Consiglio provinciale la nomina fuori d'asta, l'aggiudicazione della ricevitoria si fa dal Consiglio provinciale sopra terna presentata dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Se la Deputazione od il Consiglio provinciale non provvedono, nel tempo prescritto dal Regolamento, alla nomina del ricevitore, il Ministro delle Finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza, provvede a carico della provincia.

Art. 78.

Art. 78, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Le norme e condizioni stabilite per la fissazione della misura massima dell'aggio, per la cauzione e per le incompatibilità, valgono per i ricevitori provinciali rispetto alla provincia, ma le facoltà esercitate dal prefetto per gli esattori lo sono dal Ministro delle Finanze pei ricevitori provinciali.

La durata del contratto per i ricevitori provinciali è di anni dieci.

Per l'adempimento degli obblighi assunti, il ricevitore provinciale, oltre che con la cauzione, risponde con tutti i suoi beni, applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui è soggetta la cauzione.

La multa del decuplo si può applicare anche al ricevitore provinciale conforme all'articolo 30, ed al medesimo si applicano anche le norme dell'articolo 74.

Art. 79.

Art. 79, legge 20 aprile 1871.

Le spese relative all'asta, al contratto e alla cauzione stanno a carico del ricevitore provinciale.

TITOLO V.

Dei versamenti

Art. 80.

Art. 80, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla provincia per imposte fondiarie, e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

Entro gli stessi termini ed allo stesso modo l'esattore versa al tesoriere del Comune l'ammontare delle imposte e sovrimposte comunali e, quando abbia anche l'ufficio di tesoriere comunale, le tiene a disposizione del Comune nelle stesse proporzioni.

Per le entrate comunali di altra natura sarà tenuto a versare soltanto le somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.

Art. 81.

Art. 81, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

In caso di ritardo, l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versata, a favore del ricevitore o del Comune i quali possono procedere all'esecuzione contro di lui.

Alla stessa multa è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termine dell'articolo precedente, in favore del Comune, il quale può procedere all'esecuzione contro l'esattore.

Art. 82.

Art. 82, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 2 aprile 1882.

È in facoltà del contribuente di pagare anche direttamente in mano del ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'esattore un giorno prima di quello in cui questi è tenuto a fare il suo versamento.

Questa ricevuta sarà dall'esattore incassata come contante, e il contribuente incorrerà nella multa di cui all'articolo 27 se il pagamento al ricevitore fu fatto dopo gli otto giorni indicati all'articolo medesimo.

Art. 83.

Art. 83, legge 20 aprile 1871.

Il ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli esattori nell'articolo 80, versa nella tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiarie, e gli otto decimi delle

non fondiarie, e tiene a disposizione della provincia, ovvero versa nelle sue casse, le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli esattori non ebbiano fatto i relativi pagamenti.

Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiarie non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

Art. 84.

Art. 84, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

In caso di ritardo nel versamento nelle casse erariali e provinciali, o di non estinzione dei mandati della provincia quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il ricevitore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira di debito in favore del Governo o della provincia, procedendosi, ove occorra, dall' intendente di finanza o della Deputazione provinciale, all'esecuzione contro di esso.

Art. 85.

Art. 85, legge 20 aprile 1871.

L'esattore e il ricevitore, nel pagare i mandati dei Comuni e delle provincie non possono valersi delle somme dovute al Governo per le imposte dirette, e ciò sotto pena di refusione del decuplo della somma incompetentemente erogata.

Cotesto divieto si estende per l'esattore alle somme dovute alla provincia.

Art. 86.

Art. 86, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'esecuzione sulla cauzione contro l'esattore o contro il ricevitore, premessa l'intimazione a mezzo di usciere di pagare entro cinque giorni, ha luogo mediante la vendita della stessa.

La vendita si fa in seguito ad ordinanza del prefetto se si tratta della cauzione dell'esattore, e del Ministro delle Finanze se si tratta della cauzione del ricevitore.

Se si tratta di beni stabili, valgono per l'esecuzione le norme relative stabilite nel titolo III.

Non è però necessario che si ottenga il consenso dell'intendente per procedere al terzo incanto nelle esecuzioni sugli immobili cauzionali, e l'intervallo tra i due ultimi esperimenti d'asta sarà di dieci giorni.

Se si tratta di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di borsa.

TITOLO VI.

Disposizioni generali

Art. 87.

Art. 87, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimposte inscritte nei ruoli che non ha conseguite, purchè faccia constare:

o che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili o immobili del debitore nella provincia;

o che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

Nel primo caso il Governo, esonerando l'esattore, conserva il diritto di escutere il debitore, in qualunque parte del Regno abbia beni mobili od immobili.

Nel secondo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta, entro 4 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro 8 mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, sa trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Però, l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto al rimborso, se abbia ritardata la vendita dei medesimi fino ad un mese dopo la loro raccolta.

Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

Qualora l'amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso possegga beni mobili od immobili fuori della provincia, li designerà all'esattore, e questi potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si cambierà in definitivo, subito che l'esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.

Art. 88.

Art. 88, legge 20 aprile 1871.

I rimborsi relativi alle imposte dirette sono dovuti dallo Stato.

I rimborsi delle sovrimposte e tasse sono dovuti rispettivamente dal Comune per le comunali, dalla provincia per le provinciali.

Art. 89.

Art. 89, legge 20 aprile 1871.

Il ricevitore, il quale, dopo aver proceduto agli atti esecutivi sulla cauzione o sugli altri beni dell'esattore che non abbia eseguiti i versamenti alle scadenze, non sia riuscito a conseguire tutto il debito dell'esattore, e faccia constare di aver proceduto nei termini stabiliti nell'articolo 87, ha diritto di ottenere il rimborso delle somme non riscosse.

Art. 90.

Art. 90, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte non oltre il settembre dell'anno successivo.

Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l'Amministrazione non abbia liquidato i rimborsi, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva.

Spetta all'intendente di finanza di pronunciarsi in via amministrativa sui rimborsi chiesti dagli esattori e dai ricevitori, sia per inesigibilità, sia per devoluzione.

Contro le decisioni dell'intendente è ammesso il reclamo al Ministero delle Finanze, nel termine di sei mesi dalla notificazione del rifiuto del rimborso.

Il ricorso alla Corte dei conti contro il provvedimento definitivo del Ministero, nei giudizi speciali in materia di rimborsi per inesigibilità, deve essere prodotto nei novanta giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo.

Art. 91.

Art. 91, legge 20 aprile 1871.

Stanno a carico dell' esattore e rispettivamente del ricevitore le spese di residenza dell'ufficio, del personale, di tutti i libri e registri, non che ogni altra dipendente dal servizio di riscossione, quando non sia diversamente stabilito nel capitolato di che all'articolo 4.

Art. 92.

Art. 92, legge 20 aprile 1871.

L'aggio dell'esattore e del ricevitore si aggiunge nei ruoli all'imposta ed alla sovrimposta, ed è ripartito rispettivamente tra il Comune e la provincia.

Art. 93.

Art. 93, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'esattore adempie l' ufficio di tesoriere del Comune, senza corrispettivo; non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del Comune.

In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, l'erede, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14, deve continuare nell'esercizio fino al termine del primo o del secondo quinquennio del decennio, a seconda che la morte sia avvenuta nell'uno o nell'altro periodo. Però nei casi di nomina sopra terna, o per conferma, l'erede non può continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale, della rappresentanza consorziale o quello del Consiglio provinciale.

Qualora l'erede sia una donna, avrà facoltà di rinunciare l'esattoria o la ricevitoria, terminato l'anno in corso: quando sia un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente.

Art. 94.

Art. 94, legge 20 aprile 1871.

Il ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rende il conto alla Corte dei conti, a norma delle leggi e dei Regolamenti.

Art. 95.

Art. 95, legge 10 aprile 1871.

Se contro all'esattore si procede contemporaneamente dal ricevitore provinciale e dal Comune, il credito del ricevitore gode diritto di prelazione, per il bimestre prossimamente scaduto, sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione, in concorso coi crediti del Comune che non dipendono da sovrimposte dirette.

Art. 96.

Art. 96, legge 20 aprile 1871.

Quando si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando l'esattore manchi ai versamenti nelle fissate scadenze, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, il prefetto, sopra richiesta dei Comuni interessati, o anche d'ufficio, nomina un sorvegliante a carico dell'esattore.

Questa disposizione si applica pure al ricevitore, al quale il sorvegliante viene nominato dal Ministro delle Finanze sopra richiesta della Deputazione provinciale, od anche d'ufficio.

Art. 97.

Art. 97, legge 20 aprile 1871.

La procedura stabilita dalla presente legge, per l'esecuzione contro i contribuenti, gli esattori od i ricevitori debitori morosi d'imposte e sovrimposte, ha luogo anche allorquando i debitori cadano in istato di fallimento dichiarato.

Art. 98.

Art. 98, legge 20 aprile 1871.

In tutti i casi nei quali il Comune o la provincia trascurano di esercitare o esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dalla presente legge, supplisce a carico rispettivo, pel Comune, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, e per la provincia, il Ministro delle Finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza.

Art. 99.

Art. 99, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni indicati nella presente legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle Amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.

Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori ed i ricevitori compiono, si fanno su carta libera, e quando occorrano atti giudiziali da farsi secondo il Codice di procedura civile, valgono le norme indicate dall'articolo 70.

Art. 100.

Art. 100, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere, anche relativamente ai residui, nelle relazioni tra esattori, ricevitori, Comuni, provincie e pubblica Amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto con la presente legge, è devoluta in prima istanza al prefetto ed in seconda istanza al Ministro delle Finanze.

Allo stesso Autorità spetta pure il decidere in via amministrativa delle quistioni fra gli Enti morali enunciati nell'articolo 58 e gli esattori.

Art. 101.

Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Il ricorso straordinario, di cui all'articolo 12, n. 4, del testo unico di leggi 2 giugno 1889, n. 6166, contro i provvedimenti definitivi in sede amministrativa, in applicazione della presente legge, del relativo Regolamento e dei capitoli normali per l'esercizio delle esattorie o ricevitorie provinciali delle imposte, deve essere presentato nel termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

Art. 102.

Art. 2, legge 19 giugno 1902.

Il Governo del Re, previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, ha facoltà di introdurre nel Regolamento per l'esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 23 giugno 1897, n. 237, le modificazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 103.

Art. 105, legge 20 aprile 1871.

Le disposizioni degli articoli 47 e 50, in quanto alla domanda, al rilascio e al deposito dell'elenco censuario, non si applicano nelle provincie nelle quali i registri censuari non esistono.

Art. 104.

Art. 107, legge 20 aprile 1871.

È derogato ad ogni legge contraria o diversa dalla presente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle Finanze
CARCANO.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCXXIX (Dato a Roma, il 21 maggio 1902), col quale l'Asilo infantile di Mezzana Superiore in Arsago viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo Statuto organico.

» CCXXX (Dato a Roma, il 3 luglio 1902), col quale lo scopo dell'Ospedale dei Pellegrini in Cantiano è trasformato in quello di destinare L. 50 in sussidî ai viandanti inabili al lavoro e sprovvisti di qualsiasi mezzo di assistenza ed il rimanente nel sussidiare i poveri malati del Comune.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà industriale

Trasferimento di privativa industriale N. 2568.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Machine permettant de fabriquer mécaniquement les bouteilles, flacons, carafes et autres produits analogues en verre soufflé, sans le concours d'ouvriers spéciaux », originariamente rilasciata al nome del sig. Boucher Claude ainé, a Cognac (Francia), come da attestato delli 28 luglio 1897, N. 45002 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Società anonima « Il Vetro » Società generale italiana per la fabbricazione del vetro e materiali refrattari, a Torino, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Torino addì 19 ottobre 1901, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di San Benigno Canavese il giorno 9 novembre 1901, al N. 40, vol. 14, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Torino addì 22 marzo 1902, ore 15.

Roma, il 7 luglio 1902.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2569.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa in-

dustriale dal titolo: « Machine permettant de fabriquer mécaniquement les bouteilles et autres objets en verre soufflé sans qu'il soit nécessaire d'employer des ouvriers spéciaux », originariamente rilasciata al nome del sig. Boucher Claude ainé, a Cognac (Francia), come da attestato delli 6 giugno 1899, N. 50053 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Società anonima « Il Vetro » Società generale italiana per la fabbricazione del vetro e materiali refrattari, a Torino, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Torino addì 19 ottobre 1901, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di San Benigno Canavese il giorno 9 novembre 1901, al N. 40, vol. 14, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Torino addì 22 marzo 1902, ore 15.

Roma, il 7 luglio 1902.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2570.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Innovazioni nella fabbricazione del clorato di potassa », originariamente rilasciata al nome del sig. Bayer Carl Josef, a Woburn (S. U. d'America), come da attestato delli 16 ottobre 1894, N. 37237 del Registro Generale, fu trasferita per intero, col relativo attestato completivo N. 37595, alla Société anonyme d'études électro-chimiques, a Ginevra, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Ginevra addì 27 giugno e 16 settembre 1901, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Milano il giorno 15 gennaio 1902, al N. 13610, vol. 1177, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano addì 28 marzo 1902, ore 9.

Roma, il 7 luglio 1902.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 luglio, in lire 101,28.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

22 luglio 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	103,20 ¼	101,20 ¼
	4 ½ % *netto*	111,46 ⅜	110,33 ⅞
	4 % *netto*	102,88	100,88
	3 % *lordo*	69,15	67,95

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti gli articoli 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1890, n. 6878 (serie 3ª), sull'ammissione e sulle promozioni nella magistratura, e 3 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279 (serie 3ª), contenente le disposizioni per l'esecuzione della legge stessa, nonchè il R. decreto 15 agosto 1893, n. 484, contenente alcune modificazioni alle disposizioni anzidette;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 150 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda in carta da bollo al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti entro il 15 agosto 1902, col mezzo del procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 3.

La domanda, scritta e firmata dall'aspirante, indicherà con precisione il domicilio del medesimo.

Inoltre dovrà essere corredata dalla *copia integrale* dell'atto di nascita, e dai documenti atti a provare che l'aspirante:

1.° è cittadino italiano;

2.° ha l'esercizio dei diritti civili;

3.° ha conseguita la laurea in giurisprudenza in una Università italiana;

4.° non trovasi in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, nn. 2, 3, 4, della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificata con l'articolo 32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª).

Gli aspiranti che già appartengono all'ordine giudiziario sono dispensati dell'obbligo di produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4.

Art. 4.

Il concorso avrà luogo nella capitale del Regno, mediante esame secondo le norme stabilite negli articoli 5 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279, con le modificazioni disposte dal successivo R. decreto 15 agosto 1893, n. 484.

L'esame consiste:

1.° in una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) filosofia del diritto e storia del diritto italiano;
b) diritto romano;
c) diritto costituzionale ed amministrativo;
d) diritto e procedura civile;
e) diritto commerciale;
f) diritto e procedura penale;

2.° in una prova orale sulle materie dell'esame scritto, ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 13, 14, 15, 17, 18 e 19 novembre 1902, alle ore 9.

Art. 6.

Per essere dichiarato idoneo è necessario che il candidato abbia conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di centonovantasei punti sopra duecentottanta, sempre che abbia riportati almeno dodici voti su venti nelle singole prove scritte ed orali.

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei che avranno compiuti i 21 e non ancora i 30 anni di età, conseguiranno i posti messi a concorso nell'ordine della loro classificazione.

In caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di laurea.

ed in caso di parità di data anche della laurea, i più anziani di età.

I concorrenti che avranno riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame, ed avranno ottenuta una dichiarazione di merito distinto da parte della Commissione, saranno nominati uditori con precedenza ad ogni altro; essi godranno, appena nominati, di una indennità di lire 1,500 all'anno e potranno presentarsi all'esame pratico per l'abilitazione alle funzioni giudiziare dopo un solo anno di uditorato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1902.

Il Ministro
F. COCCO-ORTU.

3.

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

AVVISO DI CONCORSO

ai posti vacanti nel R. Collegio Carlo Alberto.

Visti il R. decreto 10 maggio 1858 e la legge 21 febbraio 1859;

Visti i RR. decreti 11 aprile 1869, 24 agosto 1872, 7 maggio 1874, 2 aprile 1885, 6 agosto 1893, 24 novembre 1895, 12 giugno 1902.

Nel giorno 20 del p. v. ottobre e nella città di Torino, per gli aspiranti delle antiche provincie continentali; in Cagliari, per quelli della Sardegna, si apriranno gli esami di concorso a 54 posti vacanti nel R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie, cioè 38 di fondazione Regia; 14 di fondazione Ghislieri (*S. Pio V*); 2 di fondazione Dionisio.

I 38 posti di fondazione Regia (salvo uno riservato agli alunni degli Istituti tecnici per la Facoltà di scienze), sono indistamente applicati a qualunque Facoltà, od alla Scuola di Farmacia, e aperti a tutti gli studenti di ristretta fortuna nativi delle antiche provincie dello Stato.

I posti di fondazione Dionisio sono destinati allo studio della giurisprudenza, e vi possono concorrere solo gli studenti nati nel distretto della R. Università di Torino.

Dei 14 posti della fondazione Ghislieri sono destinati: 4 ai nativi del Comune di Bosco Marengo; 2 a quelli del Comune di Frugarolo; 2 ai nativi della città di Vigèvano; 2 ai nativi della città di Alessandria; 1 ai nativi del contado Alessandrino; 2 ai nativi di Tortona e terre.

Possono aspirare a questi ultimi 9 posti gli studenti che avranno ottenuto, prima degli esami di concorso, il certificato di licenza ginnasiale, salvo che concorrano per lo studio di un corso universitario, per cui bisogna aver conseguito l'attestato di licenza liceale o d'istituto. Gli aspiranti ai 4 posti riservati pei giovani oriundi di Bosco Marengo debbono avere le condizioni stesse che sono prescritte per gli aspiranti ai posti di fondazione Regia (Legge 21 febbraio 1859).

La pensione assegnata ai vincitori dei posti messi a concorso è di L. 70 per ciascun mese dell'anno scolastico, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Gli studenti, la cui famiglia abbia dimora stabile in una città ove ha sede una Università di studî, non possono, per attendere alle scienze ivi insegnate, fruire del beneficio di un posto gratuito, fuorchè nel caso in cui, per assoluta mancanza di mezzi, non siano in grado di intraprendere una carriera universitaria (Legge 3 agosto 1857).

Per essere ammessi all'esame di concorso, gli aspiranti dovranno trasmettere alla Segreteria del Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie presso la R. Università degli studî di Torino, in piego assicurato e prima dello scadere del giorno 1 del prossimo venturo agosto:

1.° Una domanda in carta da bollo da centesimi 60 scritta intieramente di proprio pugno, nella quale designeranno il posto della fondazione alla quale aspirano, come pure il domicilio della propria famiglia ed il recapito preciso. La firma del concorrente deve essere vidimata dal preside dell'istituto scolastico in cui egli ha ottenuto la licenza o (trattandosi di concorrente al quale sia richiesta soltanto la licenza ginnasiale) sta compiendo gli studî secondari.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se fruisce d'alcuna altra beneficenza pubblica o privata.

2.° L'atto di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale del luogo.

3.° Il certificato di licenza liceale, ginnasiale o d'istituto tecnico dal quale risulti chiaramente che il concorrente ha ottenuta tale licenza in una soltanto delle due sessioni estiva od autunnale senza riparazione nè totale, nè parziale.

Pei certificati di licenza liceale e ginnasiale è richiesta la vidimazione del provveditore agli studî.

4.° Un certificato del preside del liceo, o del direttore del ginnasio o dell'istituto tecnico, in cui compirono i due ultimi anni di corso, comprovante la loro buona condotta. Qualora l'aspirante già sia studente di Università, dovrà comprovare con un certificato del Sindaco della città, nella quale attese agli studî universitari, che tenne buona condotta durante i medesimi.

5.° Un attestato del Sindaco, il cui contenuto sia *confermato dal pretore locale in seguito ad informazioni prese a parte*, nel quale sia dichiarata:

a) la professione che il padre ha esercitato od esercita;

b) il nome, l'età, la qualità, il luogo di nascita e del domicilio attuale e dei domicilî anteriori di ciascun membro della famiglia ed il luogo di loro stabile dimora. In questo stato devono essere compresi il padre e la madre, anche se defunti, con l'indicazione dei luoghi di loro nascita e di morte, nonchè dei domicilî che ebbero in vita;

c) il patrimonio di qualunque natura che, sia nel Comune stesso, sia altrove, essi posseggono individualmente, non esclusi i proventi della professione che esercitano e le rendite totali.

6.° I certificati rilasciati dagli uffici delle agenzie delle tasse da cui dipendono i luoghi di nascita, dei domicilî e di dimora di ciascuno dei membri della famiglia compresi nello stato, di cui alla lettera *c)*, avvertendo che tutti i detti membri dovranno in tali certificati essere nominati, anche se il certificato dovesse essere negativo. Il concorrente dovrà richiedere dai signori agenti che sui detti certificati risulti senz'altro:

1.° Per i terreni, l'imposta erariale depurata dai decimi e da ogni addizionale.

2.° Per i fabbricati, il reddito netto depurato del 1/3 o del 1/4.

3.° Per la ricchezza mobile, il reddito netto.

7.° La dichiarazione, in carta da bollo da L. 0,60, firmata dal padre o da chi ne fa le veci e dal concorrente, che la loro famiglia nulla possiede in più nè in titoli di rendita, nè in crediti di qualsiasi natura, nè in beni stabili di quanto risulta dalle attestazioni che allegano (n. 5 e 6). Le firme dovranno essere vidimate dal Sindaco.

L'aspirante che avrà studiato privatamente sotto la direzione di professori approvati, in luogo del certificato di cui al n. 4, dovrà presentarne uno del Sindaco del Comune nel quale ebbe domicilio negli ultimi due anni, comprovante la sua buona condotta.

Qualora sia scoperto alcun inganno nella denunzia dello stato di famiglia e delle condizioni economiche, o si accerti un mutamento di tali condizioni, il possessore sarà privato del posto (R. decreto 6 agosto 1893).

Trascorso il giorno 1° del prossimo venturo agosto, non saranno più ammesse le domande che dal timbro postale non risultino consegnate all'Ufficio delle Poste per la spedizione il 1° stesso.

Non sarà tenuto conto delle domande che non sieno corredate di tutti i documenti, nè di quelle corredate da documenti non corrispondenti alle prescrizioni date coi numeri 1, 2, 3, 4 (*a, b, c*), 6 e 7.

A mezzo dei principali giornali periodici di questa città, tra-

scorso il tempo utile per la presentazione delle domande di concorso, verrà pubblicato l'elenco di tutti i concorrenti, e nei primi giorni dell'ottobre quello dei candidati ammessi al concorso dal Consiglio direttivo del Collegio.

Nessuno dei documenti presentati potrà restituirsi ai candidati ammessi al concorso, senza che una copia conforme, fatta a spese del richiedente, rimanga negli archivi del Collegio. Agli altri sarà concessa la restituzione di quei documenti sui quali non è basata la deliberazione presa dal Consiglio a loro riguardo.

Torino, dal Palazzo della R. Università, addì 30 giugno 1902.

Il Segretario incaricato Avv. L. ACETO.

Il Rettore M. FILETTI.

Disposizioni concernenti gli aspiranti al concorso per i posti gratuiti del Collegio per le Provincie, contenute nel Regolamento approvato con R. decreto 10 maggio 1858, nella legge 21 febbraio 1859, e nei RR. decreti 7 maggio 1874, 2 aprile 1885, 6 agosto 1893 e 24 novembre 1895.

Gli esami di concorso (secondo il Regolamento suddetto e le disposizioni contenute nel R. decreto 2 aprile 1885) per i posti di fondazione Regia Dionisio e Ghislieri (per gli studî superiori), si compongono, pei concorrenti che provengono dai corsi classici, di sei lavori in iscritto e di esperimenti verbali.

I lavori in iscritto consisteranno:

a) in una composizione latina;

b) in una composizione italiana;

c) in un argomento di filosofia;

d) in una versione dal greco;

e) nella soluzione di quesiti sull'aritmetica, algebra e geometria;

f) id. sulla fisica.

Una delle composizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* verserà sulla storia.

I temi saranno dettati in tre giorni consecutivi secondo il numero d'ordine indicato sulla coperta in cui sono rinchiusi. Vi saranno in ciascun giorno due sedute, delle quali la prima comincerà alle ore 7 e la seconda alle ore 13.

Il tempo fissato per ciascuna seduta è di 4 ore, compresa la dettatura del tema.

È proibita ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee, sì a voce che per iscritto.

Essi non possono portar seco alcun scritto o libro fuorchè i vocabolari autorizzati ad uso delle scuole e le tavole semplici dei logaritmi, che però saranno ritirate quando non siano richieste dalla natura del tema di matematica dato.

La contravvenzione alle prescrizioni di quest'articolo sarà punita con l'esclusione dal concorso.

Ogni concorrente noterà sopra una scheda separata il nome, cognome e patria, il posto della fondazione e la Facoltà cui aspira, e vi aggiungerà inoltre un'epigrafe. Questa scheda verrà quindi da lui sigillata e segnata sulla coperta con la stessa epigrafe, la quale dovrà ripetersi sopra ciascun lavoro.

Gli esami verbali verseranno sulle materie dei lavori in iscritto, saranno pubblici, ed avranno luogo nei giorni non festivi immediatamente susseguenti a quelli in cui si compirono i lavori in iscritto.

Gli esami verbali dei concorrenti che provengono da liceo verseranno (a mente del R. decreto 7 maggio 1874) per le materie di cui sovra, sui programmi degli esami di licenza liceale.

Ogni compenso fra gli esami scritti e gli orali è abolito. I concorrenti per essere dichiarati idonei dovranno riportare una media di sette decimi negli scritti e negli orali separatamente.

Gli aspiranti ai posti di Fondazione Ghislieri (S. Pio V.) di qualunque categoria (compresi i 4 destinati a Bosco Marengo), che si presenteranno muniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, sosterranno gli esami di concorso nel modo prescritto per gli aspiranti ai posti gratuiti di fondazione Regia (R. decreto 24 novembre 1895).

Per gli aspiranti ai posti della stessa fondazione per gli studî secondari (liceo), l'esame di concorso si aggirerà soltanto sulla letteratura e sulla storia antica, e si dividerà in due prove, l'una in iscritto e l'altra verbale. (Compiuti gli studî secondari i vincitori per adire agli studî universitari dovranno presentarsi ad un nuovo concorso e sostenerne gli esami nel modo prescritto per gli aspiranti ai posti gratuiti di fondazione Regia) (R. decreto 24 novembre 1895).

Per la prova in iscritto i concorrenti dovranno eseguire due lavori di composizione, latino uno ed italiano l'altro, di cui uno sulla storia.

La prova verbale durerà mezz'ora. In essa il candidato spiegherà alcuni brani d'autore che gli verranno indicati, e risponderà alle interrogazioni che gli verranno fatte sulle istituzioni di letteratura e sulla storia antica.

Le prove di concorso pei candidati provenienti dagli Istituti tecnici versano, sia in iscritto che a voce:

1. sulla letteratura italiana;
2. sulla storia;
3. sulla matematica;
4. sulla fisica.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Si legge nel *Temps* di Parigi:

Lo *Spectator* di Londra, questa vecchia ma sempre potente Rivista ebdomadaria che onora l'Inghilterra ed è da questa onorata, ha pubblicato testè col titolo suggestivo: « Intesa con la Francia », un articolo dei più interessanti.

Come avviene — scrive lo *Spectator* — che non possiamo digerire le caricature francesi? Esse valgono bene quelle dei Tedeschi. La Francia che governa non è quella che disegna. È il nostro più prossimo vicino. È uno Stato che possiede una forte armata. È il solo contrappeso alle ambizioni mondiali della Germania. Un'intesa con la Francia è il solo mezzo di neutralizzare l'eterna politica della Germania che è quella di coltivare una permanente irritazione tra la Russia e l'Inghilterra, perchè la Russia, occupata altrove, non la molesti troppo all'est. Non vi è ostacolo insormontabile ad una nostra intesa con la Francia: nè a Terranuova, nè al Marocco ove non vogliamo che una sola cosa: Tangeri nostro, o Tangeri della Spagna; nè alle nuove Ebridi a cui aspira l'Australia, ma l'Australia può attendere e, d'altronde, è la Germania e non la Francia che minaccia il suo retaggio nel Pacifico; nè in Africa; nè nell'Indo-China, ove desideriamo bensì che il Siam rimanga indipendente, ma dove non faremo i gendarmi per la China meridionale.

Che cosa può adunque impedire un'intesa? Il carattere francese? Sì, vi ha del celto in lui, cioè a dire, dell'impenetrabile. Ma quanto buon senso! Si può sempre trattare coi Francesi. Essi sembrano pronti a fare delle cose rovinose, ma non le fanno. Essi si fermano a tempo. Si crede che essi stiano costantemente intrigando. È un grave errore. Nell'India, essi sono un vicino perfettamente leale per noi. « Quasi soli, in Europa, essi prendono parte ai nostri dolori nella persona dei nostri Sovrani ». Bisogna accordarsi con essi anzichè continuare una guerra di parole che non conduce a nulla.

* * *

In un'intervista, di cui rende conto lo *Standard*, di Londra, l'ex-comandante boero Botha ha dichiarato che il Governo inglese potrà fare assegnamento sulla sua leale cooperazione fino a tanto che la sua politica nell'Africa meridionale s'ispirerà a giustizia. Però Botha reputa inconciliabile con ogni principio di giustizia tanto l'abolizione della Costituzione nella Colonia del Capo, quanto il progetto, per lui incomprensibile, di annettere una parte del Transwaal al Natal. Botha rilevò inoltre l'ingiusto trattamento fatto ai ribelli del Natal che hanno maggior diritto a riguardi di quelli del Capo.

In fine, Botha dichiarò di non aver molta fiducia nell'avvenire.

* * *

La *Frankfurter Zeitung* annunziava, due giorni fa, che il Montenegro ha fatto delle serie rimostranze alla Porta per un incidente alla frontiera, in cui rimasero vittime soldati montenegrini e turchi. Ora si telegrafa in proposito, da Costantinopoli, all'*Agenzia Reuter*, di Londra:

« Secondo la versione che dà la Turchia, relativamente al conflitto avveratosi nel distretto di Mokra, gli aggressori sarebbero stati i Montenegrini, che avrebbero tirato pei primi sui soldati turchi. I Montenegrini smentiscono, a loro volta, la diceria, e rigettano tutta la responsabilità della cosa sulla condotta di Hamdi Pascià. La Porta ha informato il ministro del Montenegro che un gran numero di Montenegrini aveva varcato le frontiere, circondando le truppe turche. La Porta chiede che i Montenegrini abbiano a sgombrare il territorio turco, prima di prendere in esame le misure per por fine alla discussione intorno ai pascoli ».

Il *Times* riceve a questo proposito da Pietroburgo:

« La stampa russa annette grande importanza all'incidente avvenuto sulla frontiera turco-montenegrina. Il *Novoie Wremja* dichiara che l'incaricato d'affari russo a Costantinopoli appoggerà le rimostranze del Governo montenegrino ».

Il *Novoie Wremja* non crede che il conflitto possa avere serie conseguenze; ma vede in esso un risultato caratteristico del completo disordine che regna nella Vecchia Serbia e nell'Albania. Se il Governo turco, dice il *Wremja*, continuerà a lasciare le cose nello stato in cui si trovano, senza mettere in esecuzione le sue promesse di riforme, questi disordini finiranno col costituire un pericolo serio per la pace della penisola balcanica.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita si è recata ieri a Gressoney, per visitarvi i lavori della Sua palazzina, e ne è ripartita alle ore 17.

La Principessa Clotilde è giunta a Racconigi alle ore 11,10, ricevuta alla stazione dalle LL. MM.

I Sovrani di Grecia. — Ieri è giunto a Venezia, e si è ancorato nel bacino di San Marco lo *yacht Amphitrite*, recante il Re e la Regina di Grecia.

La Regina Olga è partita alle ore 14,10 per Vienna; il Re Giorgio è partito alle 23,20 per Milano.

Per il XX Settembre. — Ieri, si è costituito a Porta Pia il Comitato per le feste da celebrarsi, anche quest'anno, nella ricorrenza della storica data.

Marina militare. — La R. nave *Alessandro Volta* è giunta a Spezia, il *Tevere* ad Augusta: l'*Affondatore* è partito da Spezia.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Manilla*, della N. G. I., proveniente da Genova, è passato a Tangeri, proseguendo per il Plata; la *Regina Margherita*, proveniente dal Plata, ha toccato San Vincenzo, proseguendo per Genova.

ESTERO.

Congresso di giornalisti. — *Berna 22.* — In principio dell'odierna seduta del Congresso internazionale della Stampa, Monticelli, di Venezia, ringraziò, a nome della Stampa veneziana, per l'approvazione della mozione presentata ieri da Fryza. (Applausi).

Seguì un'importantissima discussione sopra la proposta del presidente Stein per l'istituzione di un tribunale internazionale professionale per impedire e reprimere gli eccessi di polemiche calunniose ed ingiuriose.

Dopo varî discorsi, fra i quali notevoli quelli di Severine, Zamorani, Raqueni ed altri, è stato approvato un ordine del giorno favorevole alla proposta del presidente Stein.

In fine di seduta il presidente del Congresso, Singer, propose, ed il Congresso approvò, l'invio di un telegramma a Donna Laura Minghetti che si trova ad Interlaken, invitandola ad assistere alla riunione dei congressisti che avrà luogo colà venerdì prossimo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SAN SEBASTIANO, 22. — La Regina Maria Cristina si recherà a Vienna, ove passerà un mese, durante il quale il Re Alfonso XIII visiterà le provincie delle Asturie.

CAPO HAITIANO, 22. — Le Autorità dichiararono al Corpo consolare, che, la città dovendo essere attaccata per terra e per mare, non potevano garantire la sicurezza degli stranieri.

I consoli hanno richiesto ai rispettivi Governi l'invio d'incrociatori.

BERLINO, 22. — Di fronte alle false notizie pubblicate dai giornali, una Nota ufficiosa constata che oggi il ministro dell'interno, conte de Posadowski, intervenuto alla riunione della Commissione doganale, terminò il suo discorso con le seguenti parole: « Se voi accettate le tariffe doganali con gli aumenti di dazi che aveta ultimamente votati e come sono chiesti oggi, io temo che la nostra armatura dal punto di vista della politica commerciale diventi troppo pesante, perchè chi la indossa possa combattere con successo ».

CAPO HAITIANO, 22. — La situazione essendo grave a Porto Principe, il ministro francese non può inviare l'incrociatore *D'Assas* a Capo Haitiano.

Il console degli Stati-Uniti ha telegrafato a Washington per l'invio di una nave.

LONDRA, 22. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo a Gibson Bowles circa alcune dichiarazioni della stampa spagnuola relative alle relazioni anglo-spagnuole e ad un eventuale accordo per impedire alla Spagna di innalzare fortificazioni intorno a Gibilterra, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, visconte di Cranborne, dice che l'Inghilterra non ha controversie con la Spagna circa il Mediterraneo e che è contrario all'interesse pubblico il discutere l'altra questione.

PARIGI, 22. — Oggi, alla distribuzione dei premî agli allievi delle scuole tenute dalle suore all'*Avenue Parmentier*, il poeta François Coppée ha fatto una conferenza.

All'uscita vi furono tumulti; la folla gridava: *Viva le suore! Viva la libertà!*

Coppée e parecchi altri dimostranti, fra cui il deputato Lerolle. furono condotti al Commissariato di polizia.

Dopo redatto processo verbale furono rimessi in libertà alle ore 7 pom.

Alla partenza delle suore di *Rue Saint-Roche* nacquero incidenti.

Due deputati ed un consigliere municipale accompagnarono alla stazione di Saint-Lazare cinque suore, colpite dalla circolare che ordina la chiusura delle scuole delle Congregazioni.

Grande folla.

Sull'*Avenue de l'Opéra* vi furono dimostrazioni e furono operati alcuni arresti.

Un'altra dimostrazione avvenne alla stazione di Saint-Lazare.

LONDRA, 23. — Monsignor T. G. Croke, arcivescovo cattolico di Cashel, è morto iersera a Thurles (Irlanda).

NEW-YORK, 23. — Un dispaccio da Kingston dice che fu avvertita, all'una del mattino del 20 corrente, una nuova scossa di terremoto assai violenta. Il mare si ritira. Si teme una marea violenta.

WASHINGTON, 23. — La cannoniera degli Stati-Uniti, *Machias*, che si trova attualmente a Colon, ha ricevuto ordine di recarsi a Capo Haitiano.

Il console degli Stati-Uniti a Capo Haitiano telegrafa che le truppe e le navi da guerra si avvicinano alla città onde bombardarla per terra e per mare.

Regna grande apprensione fra la colonia straniera. È impossibile che la nave degli Stati-Uniti giunga prima di due o tre giorni.

PARIGI, 23. — Secondo i giornali è probabile che avvengano, oggi, nuove dimostrazioni e controdimostrazioni, essendovi in molte scuole congregazioniste la distribuzione dei premî.

AUGUSTA, 23. — Sono partite le due divisioni navali della Squadra.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 22 luglio 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 757,5.

Umidità relativa a mezzodì . . . . 38.

Vento a mezzodì . . . . WSW moderato.

Cielo . . . . nuvoloso.

Termometro centigrado . . . . { massimo 28°,5. / minimo 22°,7.

Pioggia in 24 ore . . . . mm. 0,0.

Li 22 luglio 1902.

In Europa: pressione massima di 767 sul golfo di Guascogna, minima a 755 sulla Scandinavia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque aumentato fino a 5 mill. in Piemonte, in Lombardia e in Sardegna; temperatura diminuita in Val Padana e Toscana, aumentata altrove; pioggie e temporali lungo la catena Alpina e sull'Appennino Centrale; venti moderati o forti del 3° e 4° quadrante nell'alta Italia, del 3° altrove.

Stamane: cielo sereno sul medio versante Tirrenico, sull'Italia meridionale e Sicilia, vario altrove; alto Tirreno agitato.

Barometro: massimo intorno a 762 in Sicilia e Sardegna, minimo a 760 sull'alta Italia.

Probabilità: venti moderati o forti settentrionali sull'alta Italia intorno a ponente altrove; cielo vario al N e Centro, sereno altrove; alto Tirreno e Adriatico alquanto agitati.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, lì 22 luglio 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	mosso	24 2	16 8
Genova	3/4 coperto	mosso	22 8	19 0
Massa Carrara	1/2 coperto	mosso	25 0	?
Cuneo	1/4 coperto	—	27 8	16 3
Torino	1/2 coperto	—	23 6	16 2
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	26 0	13 4
Domodossola	1/2 coperto	—	23 0	7 0
Pavia	3/4 coperto	—	28 3	13 3
Milano	3/4 coperto	—	28 3	14 7
Sondrio	1/2 coperto	—	22 0	13 6
Bergamo	3/4 coperto	—	22 5	12 0
Brescia	1/4 coperto	—	26 7	14 5
Cremona	1/4 coperto	—	27 1	16 2
Mantova	sereno	—	25 0	16 4
Verona	sereno	—	25 6	14 5
Belluno	1/2 coperto	—	21 1	11 9
Udine	3/4 coperto	—	24 9	15 2
Treviso	1/4 coperto	—	26 2	17 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	25 8	17 2
Padova	sereno	—	25 4	15 3
Rovigo	1/4 coperto	—	27 5	14 5
Piacenza	sereno	—	26 1	15 9
Parma	sereno	—	26 0	17 5
Reggio Emilia	sereno	—	29 8	19 8
Modena	1/4 coperto	—	29 3	15 7
Ferrara	coperto	—	26 7	18 0
Bologna	1/4 coperto	—	26 8	19 6
Ravenna	sereno	—	27 1	16 0
Forlì	1/4 coperto	—	27 8	19 6
Pesaro	1/2 coperto	calmo	29 2	19 0
Ancona	1/2 coperto	legg. mosso	31 0	23 3
Urbino	sereno	—	26 8	17 4
Macerata	1/2 coperto	—	31 6	24 0
Ascoli Piceno	sereno	—	29 4	17 0
Perugia	1/2 coperto	—	29 4	17 0
Camerino	—	—	—	—
Lucca	1/4 coperto	—	22 8	19 0
Pisa	1/4 coperto	—	24 2	14 8
Livorno	1/4 coperto	grosso	23 0	18 5
Firenze	sereno	—	23 4	15 0
Arezzo	sereno	—	29 1	16 8
Siena	sereno	—	27 7	16 4
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	30 0	22 7
Teramo	1/4 coperto	—	31 4	21 2
Chieti	sereno	—	31 2	24 8
Aquila	1/2 coperto	—	27 6	19 0
Agnone	sereno	—	27 3	17 1
Foggia	sereno	—	33 7	24 2
Bari	sereno	calmo	29 0	22 0
Lecce	sereno	—	36 0	21 7
Caserta	1/2 coperto	—	30 8	18 1
Napoli	1/4 coperto	calmo	28 4	21 1
Benevento	sereno	—	30 3	26 0
Avellino	sereno	—	28 0	15 2
Caggiano	sereno	—	25 2	17 1
Potenza	sereno	—	25 5	18 6
Cosenza	sereno	—	34 0	20 0
Tiriolo	sereno	—	28 0	12 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	29 0	23 0
Trapani	sereno	calmo	29 8	23 8
Palermo	sereno	calmo	31 5	17 3
Girgenti	sereno	calmo	29 0	22 2
Caltanissetta	sereno	—	32 0	18 0
Messina	sereno	calmo	30 4	24 0
Catania	sereno	calmo	34 7	23 4
Siracusa	sereno	calmo	35 9	22 5
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	31 7	22 5
Sassari	1/2 coperto	—	29 0	17 0

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*